

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2161 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/13/CEE DEL CONSIGLIO E LE DIRETTIVE 98/6/CE, 2005/29/CE E 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE E UNA MODERNIZZAZIONE DELLE NORME DELL'UNIONE RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Il presente schema di decreto legislativo introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e le direttive 98/6/CE (relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori), 2005/29/CE (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno) e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (sui diritti dei consumatori), per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (in prosieguo: "direttiva") e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – disegno di legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, l'articolo 4 e l'allegato A.

La direttiva è stata adottata a norma dell'articolo 169, paragrafo 1, e dell'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che richiedono un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno. La direttiva mira, quindi, a garantire un'applicazione uniforme ed efficace della tutela dei consumatori in tutta l'Unione, attraverso l'adozione di misure volte a migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori, i professionisti e gli operatori del diritto, per rafforzare l'attuazione dei diritti medesimi e dei rimedi ad essi collegati.

Inoltre, per quanto riguarda il recepimento delle modifiche alla direttiva in tema di diritti dei consumatori e di pratiche commerciali scorrette, soprattutto se poste in essere *online*, lo schema di decreto intende allineare la normativa applicabile alle modifiche recentemente introdotte per effetto, rispettivamente, dei d.lgs. nn. 8 novembre 2021, n. 198, 4 novembre 2021, n. 173 e n. 170, di recepimento delle direttive (UE) 633, 770 e 771/2019. Per tale ragione, sono aggiunti obblighi di informazione supplementari nell'ipotesi di contratti conclusi nei mercati *online* e l'elenco delle pratiche commerciali in ogni caso sleali (c.d. "*blacklist*") è arricchito da diverse ulteriori condotte, aventi ad oggetto la pubblicazione di recensioni false dei consumatori, la pubblicità nascosta nei risultati di ricerca e la rivendita di biglietti che il commerciante ha acquisito utilizzando «bot» automatizzati.

Nello stesso tempo, esso prevede il coordinamento delle disposizioni di indicazione di prezzi da introdurre nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo (in prosieguo: "Codice") in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, in particolare, tramite l'individuazione delle specifiche modalità di indicazione: (i) del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni; (ii) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; (iii) del prezzo in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo.

Allo scopo di facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, in particolar modo in caso di infrazioni intra-UE, di infrazioni diffuse e di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, con riferimento al regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, la direttiva 2019/2161 individua criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni, le quali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo altresì conto della natura, gravità e durata della violazione.

L'attuazione della direttiva in questione riveste carattere di urgenza, in ragione della procedura di infrazione avviata da parte della Commissione europea (n. 2022/0107) per ritardo nel recepimento, giunta alla fase di parere motivato.

Nella formulazione dello schema di decreto legislativo di recepimento sono stati tenuti presenti ed è stata data attuazione agli specifici criteri di delega contenuti nell'articolo 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127, che recita:

“1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;
- b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
- d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;
- e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;
- f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso”.

Si fornisce qui di seguito una sintetica tabella di raffronto:

criterio di delega di cui all'art. 4 L. 127/2021	Riferimento allo SDLGS
a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;	L'intero schema di d.lgs. interviene modificando il Codice del consumo

<p>b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;</p>	<p>Il criterio di delega è attuato con l'art. 1 comma 2 dello SDLGS</p>
<p>c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;</p>	<p>viene attuato mediante l'art. 1 commi 8, 9</p>
<p>d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;</p>	<p>Tale criterio di delega è attuato mediante non modifica delle attuali competenze attribuite all'AGCM in relazione alle direttive modificate dalla direttiva 2019/2161, nonché alle previsioni di cui all'art. 1 commi 8 e 9</p>
<p>e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;</p>	<p>Viene attuato mediante l'art. 1 commi 8, 9</p>
<p>f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;</p>	<p>L'esercizio dei criteri in questione sono attuati mediante l'art. 1 comma 2 dello SDLGS (introduzione dei commi 3, 4 e 5 del nuovo art. 17 bis all'interno del Codice del consumo)</p>
<p>f) (segue) prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso</p>	<p>L'esercizio dei criteri in questione sono attuati mediante l'art. 1 comma 14 (modifiche all'art. 49 del Codice del consumo), nonché commi 18 e 19 (modifiche agli artt. 52 e 53 del Codice)</p>

Lo schema si compone di n. 3 articoli.

Articolo 1

L'articolo in questione, rubricato "*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*", contiene le norme per il corretto recepimento della direttiva, in base all'ordine espositivo del Codice ed in coerenza con il medesimo. In particolare:

Con il **comma 1** la rubrica della sezione I del capo III, titolo II, parte II del Codice è sostituita da “Indicazione dei prezzi”, al fine di ricomprendere nella sezione in cui sono disciplinate le indicazioni di prezzo per unità di misura anche le norme di recepimento della direttiva (articolo 2) corrispondenti agli annunci di riduzione di prezzo.

Il **comma 2** inserisce, dopo l’articolo 17 del Codice, l’articolo 17-*bis*, rubricato “Annunci di riduzione di prezzo”, il quale recepisce l’articolo 6-*bis* della direttiva 98/6/CE, relativo alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, così come riprodotto sub articolo 2 della direttiva.

Al riguardo, nel recepire detta norma, si precisa che nel comma 1 dell’articolo 17-*bis* si introduce l’obbligo per il professionista di indicare per ogni annuncio di riduzione di prezzo quello praticato per un determinato periodo di tempo precedente all’applicazione della riduzione.

Il comma 2 inserisce la precisazione relativa al periodo di riferimento utile per l’individuazione del prezzo precedente, fissandolo a trenta giorni, termine minimo indicato dalla direttiva e individuato anche in coerenza con quanto già avvenuto in altri Stati membri (ad es., Francia, Spagna e Germania) al fine di garantire certezza ed uniformità della normativa di settore a livello europeo, tanto per i professionisti quanto per i consumatori. Inoltre, con il medesimo comma si definisce il prezzo precedentemente applicato come prezzo più basso praticato alla generalità dei consumatori al fine di escludere le c.d. “offerte personalizzate” (ovvero offerte riservate ad un consumatore specifico o categorie specifiche al ricorrere di occasioni particolari) dall’alveo dei prezzi praticati da considerare. Al riguardo, si evidenzia che la Commissione europea ha fornito con gli Orientamenti del 17 dicembre 2021¹ alcuni criteri interpretativi che, seppur non cogenti, contengono parametri utili di riferimento.

Particolare attenzione meritano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 17-*bis*, che contengono l’esercizio di opzioni e, in particolare:

1. al comma 3 viene esercitata l’opzione contenuta al comma 3 dell’articolo 6-*bis*, così come riprodotto sub articolo 2 della direttiva, la quale prevede la possibilità di esclusione, dalle disposizioni del comma 2, dei “beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente”, richiamando a tale scopo la definizione di “prodotti alimentari deperibili”, contenuta nell’articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 (di recepimento della direttiva (UE) 633/2019), nonché l’elenco di prodotti agricoli e alimentari di cui all’art. 4, comma 5-*bis* del medesimo decreto. Tale scelta è stata effettuata in coerenza con quanto precisato dai citati Orientamenti della Commissione europea, secondo cui i beni che «rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente» sono beni deperibili che potrebbero, per via dell’imminente scadenza, dover essere scontati con maggiore frequenza al fine di velocizzarne la vendita. Sono ascrivibili in detta categoria beni quali bevande o alimenti freschi o qualsiasi bene deperibile in virtù della propria composizione fisica e delle relative proprietà, risultando, per converso esclusi quei beni che «scadono» soltanto nel senso commerciale, come ad esempio gli indumenti stagionali;
2. al comma 4 viene esercitata l’opzione contenuta al comma 4 dell’articolo 6-*bis*, così come riprodotto sub articolo 2 della direttiva, per quanto riguarda l’immissione di nuovi prodotti sul mercato prevedendo che, qualora tale immissione abbia avuto luogo da meno di trenta giorni, gli Stati membri possono anche stabilire un periodo di tempo inferiore e, sulla base degli Orientamenti forniti dalla Commissione europea, è ammissibile che il venditore stesso individui, sulla base delle circostanze effettive, il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa

¹ Cfr. Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, disponibili al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229\(06\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(06)&from=EN)

riferimento.² Inoltre, in coerenza con i citati Orientamenti, si è altresì previsto di esplicitare la non applicabilità della presente disposizione ai casi di “prezzi di lancio”, ovvero quelli per i quali si applica un prezzo inferiore al momento dell’immissione sul mercato;

3. al comma 5 viene esercitata l’opzione contenuta al comma 5 dell’articolo 6-*bis*, così come riprodotto sub articolo 2 della direttiva, riproducendone in modo pedissequo il testo per cui, in caso di aumento progressivo della riduzione di prezzo, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

Si precisa inoltre, che con il comma 6 dell’articolo 17-*bis* – anche in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge di delegazione – prevede l’applicazione dell’articolo 17-*bis* anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Con il secondo paragrafo del comma 6, si esclude dall’ambito applicativo della disciplina degli annunci di riduzione di prezzo i casi di vendita sottocosto di cui all’articolo, 15, comma 7, decreto legislativo 1998 n. 114. La scelta si muove in coerenza con il perimetro tracciato dal criterio di delega di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), che prevede di coordinare le disposizioni relative all’indicazione di prezzi anche con le disposizioni dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Tale previsione tiene conto delle ricadute determinabili dall’applicazione della disciplina della riduzione dei prezzi alle vendite sottocosto, che per le intrinseche specificità sono assoggettate ad una normativa di settore che prevede requisiti particolarmente stringenti anche a tutela dei consumatori. Inoltre, il professionista non potrebbe porre in essere una nuova vendita sottocosto prima del decorso del termine di trenta giorni se non applicando un prezzo ancora più basso del precedente.

Con il comma 7 dell’articolo 17-*bis*, si rinvia alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in coerenza con l’apparato sanzionatorio già in essere in materia di prezzi e previsto anche dall’articolo 17 del Codice del consumo, prevedendo altresì che, ai fini della relativa quantificazione, si tenga conto delle sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni siano disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, secondo quanto stabilito alla lettera e) dell’articolo 8, così come riprodotto sub articolo 2 della direttiva.

Il **comma 3** contiene il recepimento delle modifiche introdotte dall’articolo 3 della direttiva, che a sua volta modifica la direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

In particolare, sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 18 del Codice:

- i. alla lett. a), si sostituisce la lett. c) dell’articolo 18, comma 1, con la definizione di “prodotto” di cui al n. 1 dell’articolo 3 della direttiva;
- ii. alla lett. b), alla fine della lett. n) dell’articolo 18, comma 1, sono inserite le lettere n-*bis*) e n-*ter*) per recepire, rispettivamente, la definizione di “classificazione” e “mercato *online*” di cui al n. 1 dell’articolo 3 della direttiva.

Il **comma 4** recepisce le modifiche introdotte dal numero 3 dell’articolo 3 della direttiva, modificando l’articolo 21, comma 2, del Codice, aggiungendo la lettera b-*bis*) dopo la lettera b). L’elenco delle pratiche ingannevoli si arricchisce di una fattispecie, consistente nella promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. “*Dual Quality*”).

² “...gli Stati membri sono tenuti a stabilire un periodo di tempo specifico per la determinazione del prezzo «precedente» o, in alternativa, a consentire ai professionisti di stabilire autonomamente il periodo di tempo e di indicarlo assieme al corrispondente prezzo «precedente» (enfasi aggiunta).” In quest’ultimo scenario, in cui il periodo di riferimento specifico non è stabilito da norme nazionali, l’equità degli annunci di una riduzione di prezzo relativamente ai beni in questione continuerà a essere valutata caso per caso sulla base della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Il **comma 5** recepisce le modifiche introdotte dal numero 4 dell'articolo 3 della direttiva, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 22 del Codice, come segue:

- i. al comma 4:
 - a) sostituisce la lettera d),
 - b) inserisce la lettera e-*bis*), e
 - c) inserisce, di seguito, il comma 4-*bis*);
- ii. dopo il comma 5, inserisce il comma 5-*bis*).

Tale intervento, è stato effettuato in attuazione delle modifiche della direttiva volte a modificare ed integrare le omissioni di informazioni considerate ingannevoli, escludendone, in fase di invito all'acquisto, l'informazione sulle modalità di trattamento dei reclami, ed aggiungendo invece l'informazione sulle caratteristiche dell'offerente, professionista o meno, dei prodotti offerti su mercati *online*, nonché l'informazione sui criteri di classificazione dei risultati di ricerca nell'ipotesi in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di ricercare i prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori. È infine aggiunta la previsione secondo cui, se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti (e quindi omissioni ingannevoli, ove assenti), le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Il **comma 6**, nel recepire le disposizioni di cui al numero 7, lettera a), dell'articolo 3 della direttiva, aggiunge la lettera m-*bis*) all'articolo 23, comma 1, del Codice, integrando l'elenco delle pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli, mediante la previsione del caso di mancata chiara indicazione dell'esistenza di annunci pubblicitari a pagamento o a pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti fra i risultati di ricerca.

Inoltre, nel recepire le disposizioni di cui al numero 7 lettera b) dell'articolo 3 della direttiva, aggiunge le lettere bb-*bis*), bb-*ter*) ed bb-*quater*) all'articolo 23, comma 1, del Codice, integrando l'elenco delle pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli, quali: rivendere ai consumatori biglietti per eventi se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati (c.d. *secondary ticketing*); indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificarne l'effettiva autenticità; evitare la pubblicazione di recensioni false anche mediante il ricorso a soggetti terzi al fine di promuovere prodotti.

Il **comma 7**, con la lettera a), sostituisce il comma 9 dell'articolo 27 del Codice, aumentando da 5.000.000 a 10.000.000 di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le pratiche commerciali scorrette. La scelta di modificare il suddetto importo discende dall'esigenza di scongiurare il rischio che le sanzioni applicabili alle violazioni più gravi della disciplina a tutela dei consumatori perdano efficacia deterrente se irrogate nei confronti di professionisti il cui fatturato sia particolarmente elevato. Allo scopo di assicurare l'efficacia dissuasiva della sanzione, il suo importo è fissato anche sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

Si fa presente, in particolare, che, da un lato, l'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 4 agosto 2022, n. 127, ha previsto quale criterio specifico di delega quello di “revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni”. L'innalzamento in questione, richiesto espressamente in sede di consultazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mira ad attuare in senso sostanziale la direttiva che definisce un quadro sanzionatorio di effettiva deterrenza di alcune violazioni, particolarmente lesive di taluni diritti dei consumatori. Quanto alla congruenza con i criteri direttivi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, comma 1, lettera d), si evidenzia che gli stessi non troverebbero applicazione nella fattispecie, posto che l'attuale massimo sanzionatorio di cui all'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo ammonta già a 5 milioni di euro. Inoltre, in relazione alla congruenza tra la previsione *de qua* e i criteri direttivi

generali di delega di cui all'art. 32 citato si rappresenta che la direttiva 2019/2161 prevede all'articolo 3, paragrafo 6, che *“gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva”* e precisa che tali sanzioni debbano essere *“effettive, proporzionate e dissuasive”*.

La lettera b) nel recepire le disposizioni di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo 3 della direttiva, aggiunge i commi 9-*bis*) e 9-*ter*) all'articolo 27 del Codice, che riproducono rispettivamente: le disposizioni del numero 6, articolo 3 della direttiva. In particolare, si prevede che in caso di sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari a 2.000.000 di euro. Relativamente all'importo massimo della sanzione irrogabile *“pari a 2 milioni di euro”*, si precisa che l'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 2022, n. 127, ha previsto quale criterio specifico di delega quello di *“revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni”*. La soglia di 2 milioni di euro quale parametro in caso di assenza di informazioni sul fatturato del professionista è quella indicata come soglia minima nella stessa direttiva (cfr. articolo 3, paragrafo 6, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'articolo 13 nella Direttiva 2005/29). Proprio l'assenza di informazioni circa l'effettiva dimensione del professionista fa propendere verso l'adozione della soglia minima indicata a livello europeo, pertanto si ritiene che siano rispettati i criteri di delega generali di cui all'art. 32 della legge n. 234/2012 ed in particolare quello di non superare i livelli di regolazione minimi richiesti dalla direttiva da recepire.

Il comma 9-*ter*) recepisce pedissequamente la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, così come riprodotto sub numero 6 dell'articolo 3 della direttiva, uniformando i criteri applicativi delle sanzioni sia in caso di infrazioni nazionali (richiamate al comma 9-*bis*) che transfrontaliere ed unionali (richiamate al comma 9-*ter*).

La lettera c) sostituisce il comma 12 dell'articolo 27 del Codice aumentando da 5.000.000 a 10.000.000 di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti. Tale scelta risponde alle medesime esigenze *sub* lettera a). Allo scopo di assicurare l'efficacia dissuasiva della sanzione, il suo importo è fissato anche sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

La lettera d) introduce, dopo il comma 15, il comma 15-*bis*), con cui si riconosce al consumatore la possibilità di adire il giudice ordinario, in coerenza con quanto già attualmente previsto dal sopra citato articolo del Codice in tema di atti di concorrenza sleale e pubblicità comparativa. Tra i rimedi invocabili, si indicano espressamente il risarcimento del danno e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Si prevede espressamente che restino impregiudicati gli ulteriori ed eventuali rimedi posti a tutela del consumatore.

Il **comma 8**, nel recepire le disposizioni di cui all'articolo 8-*ter*, come riprodotto dall'articolo 1 della direttiva, modifica l'articolo 37-*bis*) inserendo, dopo il comma 2, il comma 2-*bis* ed il comma 2-*ter*.

In particolare, si è ritenuto opportuno operare un rinvio all'articolo 27, comma 9, primo periodo, al fine di prevedere le sanzioni applicabili alle violazioni nazionali in materia di clausole vessatorie, garantendo l'uniformità con l'attuale impianto normativo.

In merito all'operatività della disposizione, si precisa che si include nel perimetro di accertamento tutte le ipotesi di utilizzo di clausole vessatorie (senza esercizio delle opzioni previste al comma 2 dell'articolo 8-*ter*) al fine di conformare il potere sanzionatorio al potere accertativo di cui l'Autorità già gode (in tal senso, si giustifica il rinvio testuale al comma 1 dell'articolo 37-*bis* del Codice).

Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni da irrogare ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 viene introdotto il massimale previsto dalla direttiva riferito al 4 per cento del fatturato del professionista.

Al riguardo, si osserva che, nel recepire la norma comunitaria, si è ritenuto opportuno evitare l'utilizzo dell'endiadi "venditore o fornitore" preferendo, sia per coerenza con la versione attuale del Codice che per chiarezza interpretativa, l'utilizzo del termine "professionista", considerata l'accezione ampia che l'articolo 3 del Codice riconosce a tale soggetto, individuando una categoria unitaria in cui è ricompreso tanto il professionista (persona fisica o giuridica) che l'intermediario.

Il **comma 9** recepisce le modifiche introdotte dal numero 1 dell'articolo 4 della direttiva, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 45, comma 1, del Codice, come segue:

- a) sostituisce la lettera c) con la nuova definizione di "beni", così come introdotta dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, di recepimento della direttiva 2019/771, declinando tuttavia il termine al singolare, in coerenza con l'espressione linguistica utilizzata nell'attuale versione dell'articolo 45 del Codice;
- b) dopo la lettera d) inserisce la lettera *d-bis*);
- c) sostituisce la lettera e);
- d) sostituisce la lettera f);
- e) dopo la lettera q) inserisce le lettere *q-bis*), *q-ter*), *q-quater*), *q-quinquies*) *q-sexies*) e *q-septies*). Anche tali definizioni, che concorrono ad integrare l'elenco delle definizioni generali in tema di diritto dei consumatori, sono state allineate alle nuove definizioni recate dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, di recepimento della direttiva 2019/771, tra cui quelle relative a "contenuto digitale", "servizio digitale", "mercato *online*", "fornitore di mercato *online*".

Il **comma 10** recepisce le modifiche introdotte dal numero 2 dell'articolo 4 della direttiva, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 46, comma 1, del Codice, come segue:

- a) sostituisce l'attuale versione del comma 1;
- b) dopo il comma 1, inserisce il comma *1-bis*).

In tal modo, viene aggiornato l'ambito di applicazione dei diritti dei consumatori nei contratti, modificando ed aggiornando, fra l'altro, le relative esclusioni. In particolare, si circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni comprese nelle sezioni I-IV del capo I, titolo III, parte III, del Codice, precisando che esse riguardano i contratti in cui il consumatore paga o si impegna a pagare il prezzo al professionista, compresi, a determinate condizioni, i contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, includendo in questo perimetro applicativo anche i contratti in cui il professionista fornisce un contenuto o un servizio digitale ed il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista ed assicurando altresì, sul punto, la coerenza di tali modifiche con le modifiche di recente introduzione a seguito del recepimento, in particolare, della direttiva (UE) n. 770/2019, per effetto del d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173.

Il **comma 11** recepisce le modifiche introdotte dal numero 2, lettera c), dell'articolo 4 della direttiva, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 47, comma 1, del Codice, relativo alle esclusioni di applicazione delle sezioni da I a IV del capo relativo ai "Diritti dei consumatori nei contratti", come segue:

- a) sostituisce l'attuale lettera m) con un'analogia disposizione rispetto alla precedente che aggiunge alle norme applicabili ai servizi di trasporto passeggeri anche le tutele di cui all'art. 64 (relativo alle comunicazioni telefoniche) del Codice;
- b) dopo la lett. o), inserisce la lettera *o-bis*) prevedendo l'esclusione per i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie.

Il **comma 12** recepisce le modifiche introdotte dal numero 3, lettere a) e b) dell'articolo 4 della direttiva, apportando modificazioni all'articolo 48, comma 1, del Codice, mediante la sostituzione delle attuali

lettere e), g) ed h), che riguardano, in sintesi, il richiamo all'esistenza della garanzia legale di conformità anche per i contenuti e i servizi digitali, oltre che per i beni, nonché l'esistenza e le condizioni del servizio post-vendita e delle eventuali garanzie convenzionali ed, inoltre, informazioni circa la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali e compatibilità di funzionamento.

Il **comma 13** recepisce le modifiche introdotte dal numero 4 dell'articolo 4 della direttiva, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 49, del Codice, come segue:

- a) al comma 1:
 - i. sostituisce l'attuale lettera c);
 - ii. dopo la lettera e), inserisce la lettera e-*bis*);
 - iii. sostituisce le attuali lettere n), t) ed u);
- b) al comma 4:
 - i. aggiunge, al termine del comma stesso, la previsione relativa al prolungamento della durata del periodo entro cui esercitare il diritto di recesso, nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis.
È stato, così, recepito anche il secondo periodo dell'articolo 4, numero 4, lettera b) della direttiva, esercitando l'opzione ivi contenuta e fissando a trenta giorni il periodo entro cui esercitare il diritto di recesso nell'ipotesi di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Tale scelta assicura, dunque, una tutela rafforzata in favore del consumatore che, in presenza di determinate circostanze di fatto, conclude un contratto, caratterizzato da squilibrio contrattuale, che non avrebbe mai concluso in altra situazione.

Il **comma 14** recepisce le modifiche introdotte dal numero 5 dell'articolo 4 della direttiva, aggiungendo, dopo l'articolo 49 del Codice, l'articolo 49-*bis*), in tema di obblighi di informazione supplementari specifiche per i contratti conclusi su mercati *online*.

Il **comma 15** recepisce le modifiche introdotte dal numero 6 dell'articolo 4 della direttiva, sostituendo l'attuale comma 3 dell'articolo 50 del Codice. Sono stati integrati i requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, specificando le prescrizioni per le prestazioni di servizi relativi ai sopra citati contratti, la cui esecuzione ha inizio durante il periodo di recesso.

Il **comma 16** recepisce le modifiche introdotte dal numero 7 dell'articolo 4 della direttiva, sostituendo gli attuali commi 4 e 8 dell'articolo 51 del Codice. Sono state così integrate le prescrizioni relative ai requisiti formali per i contratti a distanza.

Il **comma 17** recepisce le modifiche introdotte dal numero 8 dell'articolo 4 della direttiva, modificando l'articolo 52 del Codice, come segue:

- a) dopo il comma 1, inserisce il comma 1-*bis*);
- b) modifica l'attuale comma 2.

È stata modificata la disciplina del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti, esercitando (come previsto nei criteri di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge di delegazione 2021, legge n. 127/2022) l'opzione di prolungamento a trenta giorni del termine per l'esercizio del diritto di recesso, in coerenza con le modifiche effettuate all'articolo 47, comma 4, del Codice.

Il **comma 18** recepisce le modifiche introdotte dal numero 9 dell'articolo 4 della direttiva, sostituendo l'attuale comma 2 dell'articolo 53 del Codice. Tale intervento si rende necessario al fine di adattare il

testo per assicurarne la coerenza con le modifiche apportate all'articolo 52, comma 1 e 2, del Codice in virtù dell'opzione esercitata con riferimento al prolungamento del periodo entro cui esercitare il diritto di recesso in caso di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore e di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori.

Il **comma 19** recepisce le modifiche introdotte dal numero 10 dell'articolo 4 della direttiva, modificando l'articolo 56 del Codice, attraverso l'inserimento, dopo il comma 3, dei commi da *3-bis*) a *3-sexies*). In tal modo, agli obblighi del professionista in caso di recesso si aggiungono gli obblighi concernenti il trattamento dei dati personali e l'utilizzo di contenuti digitali diversi dai dati personali, anche in caso dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

Il **comma 20** recepisce le modifiche introdotte dal numero 11 dell'articolo 4 della direttiva, modificando l'articolo 57 del Codice, come segue:

- a) dopo il comma 2, inserisce il comma *2-bis*);
- b) al comma 4, lett. b), sostituisce l'attuale n. 1).

In tal modo, agli obblighi del consumatore in caso di recesso si aggiungono gli obblighi concernenti l'utilizzo dei contenuti o servizi digitali. L'intervento si allinea, altresì, alle modifiche apportate all'articolo 5 del Codice con riferimento all'esercizio dell'opzione avente ad oggetto il prolungamento del periodo di recesso per determinate tipologie di contratti.

Il **comma 21** recepisce le modifiche introdotte dal numero 12 dell'articolo 4 della direttiva, modificando l'articolo 59, comma 1, del Codice, come segue:

- a) sostituisce l'attuale lettera a);
- b) sostituisce l'attuale lettera o);
- c) dopo il comma 1, inserisce i commi *1-bis*) e *1-ter*).

Con tali modifiche si provvede ad aggiornare l'elenco delle eccezioni al diritto di recesso e, nel contempo, si esercitano le opzioni (i) di deroga nazionale all'eccezione per i contratti nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore e di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 52, del Codice e (ii) di perdita del diritto di recesso dopo che il servizio di riparazione, fornito a seguito dell'apposita richiesta di una visita presso l'abitazione del consumatore, è stato interamente prestato

Il **comma 22** recepisce le modifiche introdotte dal numero 15 dell'articolo 4 della direttiva, modificando l'Allegato I del Codice, relativo alle informazioni necessarie per l'esercizio del diritto di recesso, sia nella parte A che nella parte B.

Si precisa che il numero 13 dell'articolo 4 della direttiva non necessita di specifica attuazione in questa sede in quanto il recepimento delle nuove disposizioni in materia sanzionatoria è garantito dal vigente rinvio che l'articolo 66, comma 3, del Codice del consumo effettua all'articolo 27 dello stesso Codice. Quest'ultimo articolo, come risultante dalle modifiche introdotte dall'articolato in esame, infatti, è adeguato alle prescrizioni sanzionatorie previste dalla direttiva.

Articolo 2

Con l'articolo in questione sono indicate le disposizioni finali previste dalla direttiva.

Con il **comma 1**, si prevede che per novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, riguardanti le nuove norme sugli annunci di riduzione dei prezzi, non si applicano alle campagne promozionali. La scelta di rinviare la data di entrata

in vigore delle disposizioni in questione risponde alle esigenze, rappresentate dagli *stakeholders* del settore della distribuzione in sede di consultazione, di consentire alle imprese interessate di adeguarsi al dettato di matrice euro-unitaria reso complesso da diversi profili di criticità attuative, soprattutto in relazione a campagne promozionali che si articolano sul territorio che prevedono un coordinamento nazionale e la diffusione in una molteplicità di unità locali, le quali richiedono una serie di interventi, anche con riferimento alla programmazione dei sistemi informatici aziendali. Le criticità operative cui si intende ovviare riguardano in particolare le campagne promozionali in essere o programmate per le quali, in assenza di tempi sufficienti per l'implementazione dei nuovi criteri, potrebbero rischiare di compromettere lo stesso lancio o realizzazione, con conseguente detrimento per i consumatori che vedrebbero così comunque perse occasioni di risparmio in una fase già di contenimento dei consumi a causa della crisi economica ed energetica.

Articolo 3

L'articolo in questione contiene la clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.